

Codice delle obbligazioni

(Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate)

Modifica del 13 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 maggio 2013¹;
visto il parere del Consiglio federale del 3 luglio 2013²,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 227a–228

Abrogati

II

La legge federale del 19 dicembre 1986⁴ contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. m

¹ Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- m. offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;

¹ FF **2013** 3959

² FF **2013** 5017

³ RS **220**

⁴ RS **241**

Art. 4 lett. d

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- d. incita il consumatore che ha concluso un contratto di credito al consumo a revocare il contratto, per stipularne uno con lui.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann

Il presidente: Ruedi Lustenberger

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 dicembre 2013⁵

Termine di referendum: 6 aprile 2014

⁵ FF 2013 8343